

**STUDIO FRISACCO**  
**DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI**

# Holding societarie

---

TREVISO, 28 MARZO 2023

**Dott. Matteo Frisacco**

# La struttura

La creazione di una holding consente all'imprenditore di costituire un gruppo societario, ovvero una struttura di società legate da partecipazioni dove troviamo una o più società operative (c.d. "figlie") ed una società che ne detiene le partecipazioni (c.d. "madre").

Questa struttura è alla base di moltissime imprese anche internazionali e consente di ottimizzare l'organizzazione di impresa sotto il profilo della protezione patrimoniale e della pianificazione fiscale.

# Vantaggi gestori

Consolidare le proprietà del gruppo. Attraverso una holding è possibile evitare o limitare gli effetti sulle società di eventuali litigi o dissidi tra i soci. Specialmente nelle imprese partecipate da più gruppi familiari la gestione del business attraverso una holding permette di risolvere più facilmente eventuali dissidi. Inoltre, cessioni di quote o altri passaggi possono essere gestiti senza interferire direttamente sul business. Inoltre, è possibile gestire al meglio l'eventuale passaggio generazionale dell'impresa.

# Gli apporti dei soci

I soci possono apportare denaro o beni all'interno della società a titolo di capitale proprio o a titolo di capitale di debito (es. finanziamento soci).

In caso di partecipazioni, il conferimento consente la capitalizzazione della società, ed alla verifica di determinate condizioni, ex art. 177, co 2 o art. 175 del TUIR (a seconda dei casi) è possibile beneficiare della disciplina di favore del conferimento a “**realizzo controllato**”.

# Protezione patrimoniale

La holding può essere quella società che detiene gli immobili, gli eventuali intangibles (marchi, brevetti, invenzioni industriali, etc) ed anche le partecipazioni nelle società operative.

L'obiettivo di questo schema è arrivare a **ridurre il rischio di impresa**.

In questo modo da una parte le proprietà immobiliari ed i diritti o i beni immateriali vengono tenuti distinti dall'attività operativa. Attività per sua natura soggetta al rischio di impresa.

# Pianificazione fiscale

- Possibilità di sfruttare il regime della **participation exemption** (c.d. “PEX”) - cessione partecipazioni in società operative esente al 95%;
- Possibilità di usufruire del **consolidato fiscale** o dell’IVA di gruppo – unico imponibile fiscale (compensazioni partite) e versamento;
- Sfruttamento della **gestione finanziaria** di gruppo (cash pooling), finanziamenti infragruppo, interessi attivi (esenzione ritenuta);
- Possibilità di sfruttare la **tassazione agevolata sui dividendi** al 5%.

# Definizione

Le Holding sono società al vertice di un gruppo: detengono e gestiscono partecipazioni in altre imprese. Esistono varie tipologie:

- **Pure** o finanziarie (attività esclusiva possesso partecipazioni)
- **Miste** o industriali (possesso partecipazioni e servizi alle partecipate)
- Investment holding (*scopo finanziario*)

# Concetto di controllo

## Controllo diretto

### Art. 2359 C.C. comma 1

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (maggioranza assoluta);

Controllo diretto di diritto


2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (maggioranza relativa);

Controllo diretto di fatto

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.


## Controllo indiretto

Controllo indiretto (di A su C) di diritto



$$(51\% * 30\%) + 41\% = 56,3\%$$

Controllo indiretto (di A su C) di fatto



$$(51\% * 15\%) + 20\% = 27,65\%$$


**Il 72,35% è flottante**

# Concetto di collegamento

Le società collegate non rientrano nel confine di gruppo in quanto non sono dominate


## Art 2359 C.C. comma 3

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita **un'influenza notevole**. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati




# RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA: ACCORCIARE LA CATENA DI CONTROLLO

Situazione *ante* holding



Situazione *post* holding




# I GRUPPI SOCIETARI

- a) I **gruppi associativi** sono costituiti da insiemi di imprese che operano in modo coordinato e possono essere considerati forme intermedie tra mercato e gerarchie. Non si basano su un controllo azionario, ma su un coordinamento consociativo e consensuale dell'attività di imprese differenti, che di norma hanno tra di loro partecipazioni incrociate con un effetto di *reciprocal governance*, anche se tendenzialmente non di maggioranza.
  
- a) I **gruppi gerarchici** (prevalenti nel contesto europeo continentale) fanno perno su **società holding** che esercitano un controllo piramidale su altre società, giuridicamente autonome.


# GRUPPI GERARCHICI

La **struttura del gruppo gerarchico** può assumere diverse configurazioni:

- **a pettine** (a stella), è imperniato su una struttura in cui la società holding controlla direttamente tutte le società del gruppo



- **a catena** (a grappolo), se la holding controlla una società che a sua volta ne controlla una o più e così via



## LE HOLDING DI FAMIGLIA

- I soci sono membri della stessa famiglia o dello ramo familiare
- Il controllo è concentrato nelle mani del fondatore, che conferisce nella holding le proprie partecipazioni detenute nelle società operative e degli eredi, che acquisiscono quote del capitale della holding
- Le partecipazioni detenute dal capo famiglia (e dagli eredi) consentono di controllare le società operative appartenenti al medesimo gruppo familiare

# LE HOLDING DI FAMIGLIA – VANTAGGI

- Gestione più razionale del controllo societario
- Allontanamento delle liti dalle società operative, evitando stalli decisionali
- Gestione delle eventuali controversie tra i membri della famiglia a livello di *holding*
- *Family governance*
- Clausole societarie e patti parasociali *ad hoc*
- Facilitazione dell'accesso al capitale di credito (banche e strumenti finanziari) per la holding e per le partecipate
- Ottimizzazione della gestione finanziaria (*cash pooling*)
- Razionalizzazione dei costi per servizi comuni (es. amministrativi)
- Remunerazione della *holding* (servizi comuni, dividendi, interessi e *royalties*)
- Consolidato fiscale, liquidazione IVA di gruppo e gruppo IVA

## LE HOLDING DI FAMIGLIA – *FAMILY GOVERNANCE*

- **Clausole statutarie** relative al **trasferimento delle azioni o quote** volte a mantenere il controllo del gruppo nel nucleo familiare (**clausole di gradimento, blocco, prelazione**)
- **Clausole statutarie** che attribuiscono **diritti amministrativi e patrimoniali** commisurati al grado di coinvolgimento nella gestione del gruppo da parte dei soci



### **tipologie di azioni**

- **Scelta del tipo sociale:** società di capitali o società di persone
- **Patti parasociali** con cui regolamentare l'ingresso in azienda ed i percorsi di carriera all'interno del gruppo (per i familiari) – requisiti, condivisione di valori, ecc.

## LE HOLDING DI FAMIGLIA

- **Società per azioni**
- **Società in accomandita per azioni**
- **Società a responsabilità limitata**
- **Società in nome collettivo**
- **Società in accomandita semplice**
- **Società semplici**

# Società semplice

In particolare si assume che la società semplice possa essere lo strumento di:

- **gestioni immobiliari conservative** o statiche (che, in altri termini, non vanno al di là della concessione dei cespiti in uso diretto ai soci, o della locazione, non finanziaria, dei cespiti);
- possesso e **gestione conservativa di valori mobiliari** (possesso stabile di valori mobiliari, percezione dei frutti civili, investimento e disinvestimento a scadenza, senza operazioni speculative intermedie), fra cui azioni e **quote di società di capitali**.

# Società semplice

- **Assenza di ogni formalismo** (con abbattimento dei costi gestionali). La società semplice non ha libri, non ha bilanci, non ha organi societari (ogni socio è amministratore in via disgiuntiva con gli altri - derogabile)
- Per le **modifiche statutarie** possono non necessitare maggioranze qualificate
- Limiti al recesso dei soci: clausole di **prelazione** e **gradimento** a favore degli altri soci
- Non produce reddito di impresa, ma determina il proprio imponibile che viene imputato ai soci per “*trasparenza*”: l'imponibile viene determinato attraverso la **somma dei vari redditi che essa produce** (redditi fondiari, di capitale, diversi, ecc).

## Holding Srl o Ss: differenze

Le differenze sostanziali tra holding Srl e società semplice holding sono 3 e riguardano:

- **tasse:** attraverso la srl holding è possibile pagare solo 1,2% di imposte. Questo grazie a una particolare normativa, Participation exemption (PEX), la quale stabilisce che solo il 5% degli utili trasferiti alla holding sono soggetti a tassazione, mentre il 95% non viene toccato. Con la società semplice holding, invece, i dividendi sono sottoposti al 26% di imposta sostitutiva.
- **contribuzione Inps:** grazie alla holding, se ben utilizzata e racchiusa in un'adeguata pianificazione fiscale con la srl, a volte è possibile eliminare i contributi Inps o, per evitare problemi con l'istituto, pagare soltanto il minimale. Con la società semplice invece dall'attività.
- **protezione patrimoniale:** il patrimonio è protetto con entrambe, bisogna però considerare alcuni aspetti. Infatti, con l'utilizzo della società semplice è prevista anche **l'impignorabilità della quota** perché per la modifica dei patti sociali è necessario il consenso di tutti i soci.

## LE HOLDING DI FAMIGLIA

Le ragioni per costituire una holding di famiglia possono essere molteplici.

Le ragioni fondamentali sono:

- **la riorganizzazione societaria e/o**
- **il passaggio generazionale**

# IL PATTO DI FAMIGLIA

L'introduzione del c.d. "patto di famiglia" ha inteso limitare gli ostacoli al trasferimento di aziende o partecipazioni sociali prevedendo che non possano essere interessati né da azione di riduzione né da collazione. Le regole della tutela della legittima vengono, quindi, sterilizzate limitatamente alla sfera dell'impresa e con l'accordo di tutti i coeredi, continuando ad operare per il restante patrimonio dell'imprenditore.

I patti di famiglia scontano alcuni limiti palesi nella programmazione dei passaggi generazionali, tra cui: - la limitazione ai soli discendenti dell'imprenditore del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni; - la limitazione dell'oggetto del trasferimento, che può essere costituito solo da partecipazioni di maggioranza; - la necessità del consenso unanime dei legittimari; - il potenziale annullamento del patto, in determinate circostanze, da parte dei legittimari sopravvenuti.

# IL FAMILY TRUST

Non sempre, poi, l'imprenditore si trova nella condizione di programmare il passaggio generazionale avendo già individuato tra gli eredi quello più adatto a raccoglierne il testimone, trovandosi, ad esempio, i figli in un'ancora troppo giovane età.


Un'utile alternativa al patto di famiglia è costituita dal trust che, mentre garantisce la titolarità unitaria delle partecipazioni, permette la regolamentazione, tramite l'atto istitutivo, delle modalità di gestione e dell'esercizio dei diritti inerenti alle partecipazioni sociali, nonché la segregazione delle partecipazioni conferite, sia verso i terzi che verso gli altri familiari e le vicende personali in cui possono essere coinvolti, quali il divorzio, il fallimento, il decesso.

# IL FAMILY TRUST

Obiettivi di protezione del patrimonio familiare e passaggio generazionale possono, in alcuni casi, essere più efficacemente perseguiti conferendo le quote partecipative della holding in un trust appositamente costituito.


Le disposizioni costitutive del trust permettono all'imprenditore di trasferire le partecipazioni agli eredi, affidandone al contempo la gestione ad un soggetto di propria fiducia, che assume l'incarico di trustee e amministra secondo le finalità del trust e nell'interesse dei beneficiari per tutelare in modo imparziale gli interessi sia degli eredi coinvolti nella gestione della società sia di quelli che partecipano alla società solo come investitori di capitale.

# RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA: GESTIONE ACCENTRATA IMMOBILI



# RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA: STUDIO FRISACCO DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

## GESTIONE ACCENTRATA *TRADEMARK/PATENT*



# LE HOLDING COME STRUMENTO PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE - OBIETTIVO

L'imprenditore ha due esigenze:


1. che la proprietà resti in famiglia
2. che la gestione rimanga affidata a mani capaci, anche estranee all'entourage familiare



**La holding di famiglia è uno strumento che può garantire la continuità familiare e l'efficienza e solidità dell'impresa**

# RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA: SEPARAZIONE TRA ASSETTO PROPRIETARIO E MANAGERIALE

STUDIO FRISACCO  
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI



# LE HOLDING COME STRUMENTO PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

STUDIO FRISACCO  
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

Molto frequente il ricorso alla holding di famiglia per l'esecuzione del passaggio generazionale.

Si attua mediante la costituzione di una holding a seguito del conferimento di partecipazioni detenute dall'imprenditore, ovvero dell'azienda operativa in una Newco.


Il capo famiglia spesso detiene la maggioranza delle quote di partecipazione della holding e quindi anche il controllo delle società operative da essa partecipate




Ne derivano vantaggi sia sotto l'aspetto relativo alla gestione dei rapporti familiari sia sotto l'aspetto economico - amministrativo

# HOLDING QUALE STRUMENTO DI PASSAGGIO GENERAZIONALE

## SITUAZIONE ANTE HOLDING



## SITUAZIONE POST HOLDING



## HOLDING QUALE STRUMENTO DI PASSAGGIO GENERAZIONALE SEPARAZIONE NUDA PROPRIETA' E USUFRUTTO

Donazione ai figli della **nuda proprietà** delle quote azionarie da parte dell'imprenditore, mantenendo presso di sé il **diritto di usufrutto** delle stesse azioni.

Il padre conserva i diritti gestori sulle azienda



L'attribuzione della nuda proprietà permetterà di ottenere una base imponibile inferiore rispetto a quella che si avrebbe dal trasferimento della intera proprietà delle azioni.

Il valore delle quote o azioni è stabilito in riferimento al patrimonio netto contabile e non al valore corrente di quest'ultimo




In questo modo potrebbe non superarsi la franchigia di cui alla disciplina sulla imposta di successione (art. 2, comma 48, d.l. 262/2006), rendendo, pertanto, l'operazione esente dalla stessa imposta.

# Esempio

## Variabili :

- Età dell'usufruttuario (capo famiglia)
- Entità del patrimonio netto
- Numero di figli



Età usufruttuario: 65 anni

Valore intera proprietà attribuita ad ogni figlio: 2 Milioni di *euro*

Valore nuda proprietà attribuita ad ogni figlio: 1 Milione di *euro*

# I PATTI DI FAMIGLIA – VANTAGGI

- Consentono di stabilire *ex ante* le regole che orientano le scelte e le decisioni del fondatore, consentendo di prevenire eventuali conflitti tra soci/eredi.
- Nella sua definizione è necessario considerare alcuni aspetti (organigramma delle partecipazioni, soci, dimensioni, familiari che lavorano in azienda, grado di coinvolgimento dei familiari)
- Dovrebbero essere revisionati periodicamente(ogni 3 o 5 anni)

# I PATTI DI FAMIGLIA (ART. 768 *BIS* C.C.)

- Contratto con cui l'imprenditore trasferisce in tutto o in parte l'azienda o le proprie quote ad uno o più discendenti;
- il contratto deve essere concluso nel rispetto delle disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie (art. 768 *bis* e ss. del c.c.);
- deve essere redatto per atto pubblico;
- partecipazione necessaria di tutti i legittimari;
- coloro che ricevono l'azienda o le partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto con una somma di denaro, ovvero dei beni in natura, che corrispondano alle quote che gli artt. 536 e ss. c.c. riservano loro in qualità di legittimari;
- I legittimari possono rinunciarvi in tutto o in parte;
- le assegnazioni ricevute non possono più essere oggetto di collazione o riduzione.

# Imposta di successione nel patto di famiglia

## Art. 3, comma 4 ter d.lgs. 346/1990

I trasferimenti, effettuati tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni **non sono soggetti all'imposta.**

 In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all' articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

 - **Il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.**

- Tale beneficio si applica a condizione che: **gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.**

## Mancato riconoscimento del beneficio o decadenza


**Laddove non si rientri nelle categorie sopra descritte, ovvero si decada dal beneficio<sup>(2)</sup>, si seguono le regole comuni in materia di successione o donazione:**

**Franchigia di 1 milione** di euro per ogni erede da valutarsi sul valore del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti alla società al netto delle passività (art. 16, comma 1 lett. *b*), d.lgs. 346/1990) al momento dell'apertura della successione o della donazione.

(2) Nel caso di decadenza dal beneficio per mancato rispetto delle condizioni sono previste, oltre al pagamento dell'imposta in misura ordinaria, anche la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 d.lgs 471/1997, nonché gli interessi di mora.

# Patto di famiglia mediante il conferimento di quote di partecipazione della holding - Ipotesi 1


Con la stipula del patto di famiglia potrebbe ipotizzarsi di trasferire ai legittimari le quote di partecipazione di una holding appositamente creata, attribuendo al/ai legittimario/i designato/i il **diritto di usufrutto** sulle azioni della holding ed agli altri la **nuda proprietà** delle stesse azioni.



La ripartizione tra i soggetti legittimari **deve rispettare** le garanzie previste dalle disposizioni in tema di **patti di famiglia** e, più in particolare, il disposto di cui agli **artt. 536 e ss. c.c. in materia di diritti riservati ai legittimari**.

# Patto di famiglia mediante il conferimento di quote di partecipazione della holding – Ipotesi 2

Con la stipula del patto di famiglia potrebbe, altresì, ipotizzarsi di trasferire a tutti i legittimari le medesime quote di partecipazione della holding appositamente creata, attribuendo al/ai legittimario/i designato/i il diritto di esercitare il **voto plurimo** nelle riunioni assembleari, così da garantire in capo a questi l'effettiva gestione della società.



La ripartizione tra i soggetti legittimari **deve rispettare** le garanzie previste dalle disposizioni in tema di **patti di famiglia** e, più in particolare, il disposto di cui agli **artt. 536 e ss. c.c. in materia di diritti riservati ai legittimari**.

# Esercizio del voto plurimo nelle S.p.A. Art. 2351 c.c.



Attribuzione al legittimario/i designato/i del diritto di esercitare il **voto plurimo fino al massimo di 3 voti;**



Attribuzione ai legittimari di azioni **senza diritto di voto/** con diritto di voto limitato/diritto di voto subordinato, **fino al massimo del 50% del capitale sociale; +**



Si governa con circa il 12 %

L'attribuzione delle azioni e del loro peso in Assemblea dipende da molteplici variabili quali ad es.: numero dei legittimari; numero dei legittimati designati e non; particolari compiti o attribuzioni, etc...

**Questo meccanismo potrebbe permettere di rispettare agevolmente** le garanzie previste dalle disposizioni in tema di **patti di famiglia** e, più in particolare, il disposto di cui agli **artt. 536 e ss. in materia di diritti riservati ai legittimari.**

# Voto non proporzionale nelle S.r.l.

## Artt. 2468 e 2479 c.c.



L'atto costitutivo della S.r.l. può **derogare**, per tutte o alcune decisioni di competenza dei soci, **al principio di proporzionalità**;



Ciò può avvenire con clausole che attribuiscono a taluni soci particolari diritti che comportano una «maggiorazione» del diritto di voto.




Queste clausole danno luogo a «particolari diritti» ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. e possono essere introdotte, modificate o soppresse, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, solo con il consenso di tutti i soci.




N.B.: proposta di legge sulla società in accomandita a responsabilità limitata.

# ESEMPIO: FAMIGLIA VERSACE



# ESEMPIO: GRUPPO PRADA



**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE**

**[matteo@studiofrisacco.it](mailto:matteo@studiofrisacco.it)**

**STUDIO FRISACCO  
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI**